

Regolamento

sulla sicurezza dei prodotti: nuovi vincoli o un'opportunità per le imprese?

di Aurora Magni



Insieme all'Avvocato Federica Brevetti, esperta di diritto commerciale e di tutela della proprietà intellettuale, **abbiamo riflettuto sulle implicazioni – per fornitori, produttori e distributori – del nuovo Regolamento europeo sulla sicurezza dei prodotti:** anche tessuti, capi d'abbigliamento e accessori moda

Dal 13 dicembre 2024, i produttori e i distributori operanti in Europa saranno direttamente interessati dal Regolamento europeo n. 988 del 2023 sulla sicurezza dei prodotti, il GPSR – General Product Safety Regulation.

Il provvedimento interessa pressoché ogni tipologia di prodotto destinato o suscettibile di entrare in contatto con il consumatore finale, pertanto anche capi d'abbigliamento, accessori, biancheria e articoli casa. Inoltre, trattandosi di un Regolamento europeo, non necessita di essere recepito dalla legislazione nazionale: è direttamente applicabile.

Sono due gli obiettivi che ne hanno spinto l'approvazione:

- garantire ai consumatori prodotti sicuri durante tutto il loro utilizzo;
- contrastare l'ingresso in Europa di prodotti pericolosi per la salute, in particolare attraverso le importazioni e l'attività di grandi players dell'e-commerce.

MANCATA RECIPROCIÀ E RELAZIONI COMMERCIALI

Quello della pericolosità dei prodotti importati è un problema che da oltre 20 anni le imprese, le loro rappresentanze e le stesse organizzazioni dei consumatori

denunciano. Le iniziative intraprese nel tempo non sono state del tutto efficaci e sono spesso accusate di generare condizioni di mancata reciprocità nelle relazioni commerciali, incrementando restrizioni e controlli sui prodotti europei senza poter monitorare e intercettare i prodotti di importazione, spesso di dubbia provenienza, pericolosi per la salute e per l'ambiente. Un vecchio problema, dunque, che i nuovi e potenti players del Fast Fashion e dell'e-commerce incrementano con pratiche commerciali particolarmente aggressive e prezzi di prodotto altamente competitivi.

COSA SI INTENDE PER "SICURO"?

Quindi, pur condividendo l'intenzione dietro a questo nuovo Regolamento, resta da chiedersi: per contrastare un simile fenomeno, basterà un provvedimento legislativo che – è il caso di dirlo – aggiunge oneri e costi alle imprese europee? Ne abbiamo discusso con l'Avvocato Federica Brevetti dello studio milanese B&C Legal, esperta di diritto commerciale e di tutela della proprietà intellettuale. «Definiamo innanzitutto un prodotto "sicuro"» ci spiega Brevetti. «La regola fondamentale del Regolamento è che qualsiasi



preventive ed elaborare e conservare una "scheda tecnica" del prodotto che ne descriva i rischi, gli accorgimenti adottati per eliminarli, ma anche gli eventuali test e studi di riferimento, le normative applicabili e le eventuali certificazioni.

RAPPORTO TRA FORNITORI E PRODUTTORI

È essenziale che il produttore si faccia rilasciare dai fabbricanti dei tessuti o delle componenti del prodotto le singole schede tecniche con cui deve poi comporre quella unica del prodotto finito. I fornitori sono quindi tenuti ad attrezzarsi per rispondere alle richieste dei produttori, avendo sempre pronte le schede tecniche e le analisi accurate e

costantemente aggiornate.

La scheda tecnica rappresenta una vera e propria carta di identità del prodotto, che il produttore deve compilare e tenere a disposizione in caso di controlli delle autorità, e che torna utile anche nel giustificare le sue scelte, specie qualora si verificasse un problema di sicurezza.

In tali casi infatti, per non incorrere in sanzioni o altre conseguenze, il produttore dovrebbe dimostrare che l'incidente è dipeso da un rischio non ragionevolmente prevedibile in base all'analisi precedentemente svolta.

In quest'ottica, l'utilizzo di materiali o tessuti certificati:

- solleva il produttore dall'onere di svolgere test per verificare i requisiti insiti in una specifica certificazione (ad esempio: l'assenza di determinate sostanze);
- può risultare determinante per esonerarlo da colpa in caso di un incidente che, alla luce di detta certificazione, non era nel novero dei rischi prevedibili.

RAPPORTO TRA PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

A sua volta, il produttore ha l'obbligo di fornire una serie di informazioni al distributore che, in loro assenza, deve astenersi dal mettere in commercio il prodotto. Una tra tutte: è obbligatorio che il nome del produttore (o dell'importatore europeo, se il produttore è fuori dall'Unione Europea) sia indicato chiaramente sui prodotti o sulle confezioni, in modo che il consumatore sappia a chi rivolgersi nel caso si verifichi un problema di sicurezza.

COINVOLGIMENTO DELL'INTERA FILIERA

Il Regolamento non prende in considerazione solo il produttore: tende a responsabilizzare l'intera supply chain, dal fornitore fino

prodotto immesso sul mercato europeo deve essere esente da qualunque rischio – anche minimo – che possa compromettere il benessere fisico o psicologico degli utilizzatori. La sicurezza deve connotare il prodotto per tutta la sua vita utile e nell'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto stesso».

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Nei casi incerti, vale il principio di precauzione, già noto nella normativa REACH. Ad esempio, se vi fossero dubbi sulla tossicità di una sostanza chimica contenuta in un tessuto, oppure se il fabbricante di quel tessuto non offriva garanzie sufficienti a documentare l'assenza di sostanze pericolose, il produttore dovrebbe astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato.

Bisogna rimarcare un aspetto fondamentale: è il produttore a dover svolgere queste valutazioni



Avvocato Federica Brevetti

«Definiamo innanzitutto un prodotto "sicuro": la regola fondamentale del Regolamento è che qualsiasi prodotto immesso sul mercato europeo deve essere esente da qualunque rischio (anche minimo) che possa compromettere il benessere fisico o psicologico degli utilizzatori.»
– Avv. Brevetti

al distributore e al marketplace digitale. Tutti questi soggetti infatti partecipano, seppure in modo diverso, agli obblighi di monitoraggio della sicurezza del prodotto e all'obbligo di richiamo nel caso in cui si verificasse un problema. In caso di manchevolezze riscontrate a seguito di controlli delle autorità (che possono scaturire anche dalla denuncia di un consumatore), sono previste sanzioni a carico del produttore e degli altri soggetti della supply chain.

IL SAFETY BUSINESS GATEWAY

Per favorire la cooperazione tra i vari soggetti, e tra questi e le autorità di controllo, il Regolamento ha previsto l'istituzione di un apposito portale web – il Safety Business Gateway – che raccoglie e incrementa le funzioni del sistema di allerta europeo Rapex. In caso di ritiro del prodotto, i consumatori e le autorità nazionali devono essere immediatamente informati attraverso il portale.

In sintesi: i produttori devono adoperarsi per progettare prodotti sicuri e monitorare la propria catena di approvvigionamento, così da prevenire ed evitare ogni rischio. Devono inoltre informare i propri consumatori in merito al corretto e più sicuro utilizzo del bene acquistato.

POTENZIALI PROBLEMI NELL'AMBITO DEL TESSILE-ABBIGLIAMENTO

La gestione del rischio è facilmente associabile, ad esempio, ad attrezzature elettroniche o a un veicolo; è invece difficile immaginare come un produttore di abbigliamento, che ogni anno realizza centinaia di capi diversi, possa gestire schede tecniche per ogni singolo articolo. Inoltre, i produttori tessili italiani ed europei da anni dedicano



grande attenzione alla sicurezza di ciò che producono e vendono: nel tempo hanno sviluppato e adottato standard per la sicurezza dell'abbigliamento e per la valutazione dei contaminanti chimici nei tessuti potenzialmente pericolosi per chi li indossa. Spesso, addirittura, hanno adottato politiche ancor più rigose di quanto previsto dal regolamento REACH (ad esempio sistemi di certificazione mirati o programmi come ZDHC) oppure hanno sviluppato proprie RSL – Restricted Substance List – di prodotto e processo. Tutto ciò può tornare utile alle imprese del comparto che ora dovranno predisporre le schede tecniche di prodotto?

COME SFRUTTARE QUESTA OPPORTUNITÀ

Le iniziative che le imprese italiane ed europee adottano da tempo per incrementare e documentare la sicurezza dei tessuti e delle collezioni moda rappresentano un patrimonio di informazioni utilissimo per comporre le schede tecniche dei prodotti. Quello che in un primo momento può sembrare un oneroso carico di lavoro per le imprese deve essere considerato come un'opportunità. Per effetto del Regolamento, infatti, il rispetto del principio di precauzione rappresenterà un forte elemento di competitività e un mark-up reputazionale per le imprese che realizzano prodotti sicuri e ben

tracciabili. Già nel breve termine, le imprese che deliberatamente non investono nella sicurezza dei prodotti subiranno un effetto "stigmatizzante", un po' come sta avvenendo per quelle che non rispettano o non monitorano adeguatamente il rispetto di altri requisiti relativi alla legalità e alla sicurezza sul lavoro.

SUPPORTO ALLE IMPRESE TRASPARENTI

Il Regolamento non fa alcuna distinzione tra i prodotti venduti nei negozi fisici e in quelli online, ed erge una barriera alla vendita diretta di articoli provenienti da Paesi extraeuropei potenzialmente (e purtroppo, molto spesso, realmente, anche nel comparto della Moda) non sicuri.

Come? Imponendo che per qualsiasi prodotto immesso sul mercato Europeo vi sia un soggetto responsabile in Europa. Questo accorgimento punta a disincentivare la concorrenza di produttori che in precedenza, approfittando della possibilità di vendere direttamente ai consumatori europei, commercializzavano prodotti privi di seri controlli e per questo a prezzi molto bassi. Bisogna quindi da aspettarsi un rafforzamento delle imprese che operano correttamente, e che negli anni hanno investito in sicurezza, tracciabilità della filiera e sostenibilità.

CONCLUSIONI

In conclusione, rispettare il Regolamento GPSR, per l'impresa tessile o commerciale, significa valorizzare le buone pratiche adottate nel controllo dei prodotti e nel monitoraggio della filiera, con ricadute positive sulla competitività e sulla reputazione, valori fondamentali in un'ottica a lungo termine.